

Emilia Romagna - Reg. (UE) n. 1308/2013 Articolo - 46 Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Beneficiari

Possono beneficiare della Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, gli imprenditori agricoli, singoli e associati, che conducono vigneti con varietà di uve da vino o che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti.

Interventi

Sono ammissibili le seguenti attività:

1) riconversione varietale, che prevede sempre la modifica della varietà rispetto al vigneto da estirpare o estirpato da cui si è generata la domanda di autorizzazione al reimpianto e che consiste:

- nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- nel sovrainnesto su impianti ritenuti razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, in buono stato vegetativo e sanitario;

2) ristrutturazione, che prevede la medesima varietà rispetto al vigneto da estirpare o estirpato da cui si è generata la domanda di autorizzazione al reimpianto e che consiste:

- nella diversa collocazione del vigneto: reimpianto del vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche;
- nel reimpianto del vigneto: impianto nella stessa particella, ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

3) reimpianto di vigneti quando è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente;

4) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti, esclusa l'ordinaria manutenzione, mediante:

- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) finalizzati ad una razionalizzazione del sistema di allevamento di un vigneto esistente che variano la forma di allevamento;
- azioni collegate all'installazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso (realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente).

Agevolazione

Dotazione Finanziaria: Euro 13.259.000,00.

La compensazione finanziaria per i mancati redditi, visti i valori relativi ai mancati ricavi calcolati da ISMEA sulla base dei criteri previsti dal Decreto sopra citato e il dato relativo all'analisi dei costi specifici della rete RICA di INEA, è fissata in **Euro 2.000,00** ad ettaro nel caso di reimpianto e in **Euro 1.000,00** ad ettaro in caso di sovrainnesto.

È riconosciuta un'ulteriore spesa ad ettaro massima di **Euro 1.800,00** ed un contributo ad ettaro massimo di **Euro 900,00** quale sostegno per i costi di estirpazione, smaltimento palificazione e di rimozione, raccolta e trasporto di ceppi, radici e altri residui vegetali. Per l'estirpazione di vigneti realizzati con forma di allevamento ad alberello è riconosciuta,

analogamente quale sostegno per i costi di estirpazione, un'ulteriore spesa massima pari a **Euro 1.200,00** ed un contributo ad ettaro massimo di **Euro 600,00**. Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione è erogato al **50%** dei costi effettivamente sostenuti.

Fonte

[Bando](#)

Scadenza

31-05-2021

Link

[Informazioni](#)